

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO
"La Melina Associazione"**

Verbale di Assemblea Straordinaria del 20/03/2023

L'anno 2023, il giorno 20, del mese di Dicembre, alle ore 19:00, presso la via Baldinca, n° 2 in Sassari (SS), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione La Melina.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Valentina Cei, verbalizza la Sig.a Valentina Sarria.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°9 soci su n°11 soci iscritti, nelle persone di:

- 1) Valentina Cei
- 2) Valentina Sarria
- 3) Giampaolo Invernizzi
- 4) Simone Barria
- 5) Graziella Puggioni
- 6) Maria Lecis
- 7) Sara Sarria
- 8) Rosaria Murgia
- 9) Sara Giordanelli



dichiara

che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto sociale secondo il d.lgs 117/2017 sulla base delle richieste dei RUNTS
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, in riferimento al punto 1, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per

esaminare ed apportare alcune modifiche allo statuto sociale a norma della legge del terzo settore d.lgs 117/2017, su indicazione del Runts.

Successivamente il Presidente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 21 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della discussione dei n° 21 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 della d.lgs 117/17.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

In riferimento al punto 2, null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Valentini

Valentini

I soci

Pierluigi Invernizzi
Marco Lechi
x Giuseppe Pans
Graziella Poggioni

Sandro
Rosario
Giada



REGISTRATO A SASSARI
30 MAR. 2023 5 16
Esatte Euro
IL DIRETTORE Provinciale
Per delega *M. Delella*

STATUTO

Art. 1 Costituzione, Denominazione, durata e Sede

L'Associazione La Melina, costituita in data 09/07/2020, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato «**LA MELINA ASSOCIAZIONE**», associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con sede legale in Sassari (SS), alla Via Balduina n. 2, essa sarà di seguito denominata "Associazione"; qualora l'Associazione ritenga necessario il trasferimento della sede legale, questo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "La Melina Associazione Promozione Sociale", con acronimo "La Melina APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di proporre all'Assemblea il cambiamento della sede legale. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria, ma esclusivamente l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì istituire, ed eventualmente eliminare, sedi secondarie, unità locali, agenzie e rappresentanze tanto sul territorio nazionale che all'estero. In tali casi è necessaria una previa deliberazione da parte dell'Assemblea.

Art. 2 Finalità e attività dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione eserciterà in via principale, ancorché non esclusiva, le seguenti attività ex art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

L'organo deputato alla individuazione delle suddette attività è il Consiglio Direttivo, che dovrà giustificare la sussidiarietà o strumentalità delle attività eventualmente esercitate.

L'associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione si propone di promuovere il potenziamento personale, la salute e il benessere degli individui tramite conoscenze olistiche, tecniche naturopatiche, di arteterapia ed energetiche; si impegna a diffondere uno stile di vita consapevole e orientato alle buone pratiche dell'ecologia e della sostenibilità; si propone di offrire ai bambini e agli adulti la possibilità di svolgere attività ed esperienze in natura, tramite: outdoor education, ecopsicologia e altre proposte aventi simile contenuto. Per il raggiungimento delle predette finalità e scopi, l'Associazione eserciterà in via esemplificativa e non tassativa le seguenti attività di:

- organizzazione, realizzazione nonché partecipazione ad iniziative, eventi e/o manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni;
- sviluppo di iniziative e progetti sull'educazione in natura finalizzate al miglioramento della qualità della vita degli esseri umani in natura;
- organizzazione di laboratori per l'apprendimento esperienziale dei bambini;
- realizzazione di percorsi di educazione in natura;
- promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico, artistico e culturale del territorio locale;
- realizzazione, istituzione e gestione, diretta o per conto di terzi, di spazi destinati alle attività di tutela ambientale, ludiche e sportive quali, a titolo meramente esemplificativo, spazi gioco e campi sportivi;
- elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative aventi natura ambientale, educativa, culturale, sociale, artistica anche in collaborazione con altre associazioni, aziende, enti e organizzazioni;
- creazione ed adesione a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello locale, nazionale e internazionale;
- organizzazione e gestione di laboratori artigianali per la lavorazione e creazione di opere ottenute dal riciclo creativo;
- approfondimento e condivisione di esperienze individuali di formazione; in tali casi i trattamenti/attività vengono svolte dagli associati verso gli associati, in regime di reciproco consenso e di offerta libera orientata.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni volontarie dei propri aderenti.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, l'Organo di Amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci sia persone fisiche che enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di queste ultime, non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci ordinari, sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- soci onorari, sono coloro che vengono nominati tali per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo di Amministrazione; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

L'Organo di Amministrazione deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annua.

Il mancato versamento della quota entro il 30 aprile di ogni anno comporta automaticamente la perdita dello stato di socio. Per essere riammessi è necessaria una delibera da parte dell'Organo di Amministrazione, previo pagamento della quota associativa.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

L'Organo di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Amministrazione e qualora eletto dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere.

ART.8 QUALITA' DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 4) Organo di revisione, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una (n.1) delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;

- 2) elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e degli eventuali Organi di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- 8) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.11 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5, incluso il Presidente, e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere della carica dell'intero Consiglio Direttivo. Ove la maggior parte dei componenti di nomina assembleare venga meno e scenda al di sotto del minimo, quindi al di sotto di 5 membri, il Presidente o un Consigliere dovrà prontamente convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dell'intero Organo di Amministrazione. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed un eventuale Tesoriere.

All' Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;

5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci. Su proposta dei soci l'Organo di Amministrazione può eleggere un Presidente onorario dell'associazione, che conserva il titolo onorifico sine die ma non assume alcun incarico direttivo.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le riunioni del Organo di Amministrazione possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Organo di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.



Si occupa dell'organizzazione delle manifestazioni culturali in genere, nell'ambito delle linee preventivamente deliberate dall'organo di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 IL SEGRETARIO

Affianca il Presidente nell'organizzazione culturale ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Redige il verbale delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, tiene aggiornata la lista dei soci, è custode di tutti i verbali dell'associazione e ne registra ogni atto.

ART.14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso all'Organo di Amministrazione e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.15 ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.16 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile obbligatoriamente iscritto al relativo registro.

ART. 17 DIVIETO DI DISTRIBUIRE GLI UTILI E OBBLIGO UTILIZZO PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 19 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.20 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Valentine L
Giancarlo Lumin
Moras Peet
Valentine L
* Giancarlo Lumin
Graziella Puggioni
Goreferio
Rosario Luperi
Sara Piondrelli